

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 15 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 105 cpv. 5

⁵ Gli assicuratori mettono a disposizione dell'Ufficio federale di statistica tutti i dati disponibili presso il servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni in base all'ordinanza del 15 agosto 1994² sulle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni, provenienti dai documenti relativi agli infortuni e concernenti i salari e loro modalità, la durata del lavoro e altri indici importanti circa gli infortunati. I dettagli sono regolati nell'allegato all'ordinanza del 30 giugno 1993³ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2001.

15 giugno 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2766

¹ RS 832.202

² RS 431.835

³ RS 431.012.1; RU 2001 1695